



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N.DI3/ 58

DEL 12 LUG. 2006

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE
UFFICIO CAVE E TORBIERE

OGGETTO: Cava di argilla in località "C/da Brecciarola"
del Comune di Chieti
Ditta: Laterizi Valpescara s.r.l. di Chieti
Autorizzazione ampliamento cava.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** l'istanza in data 04/08/2004 prot. N° 1780/AE della ditta Laterizi Valpescara S.r.L., con sede legale in Via Aterno, 259 (bivio Brecciarola) Chieti, (P.I.n°0009223067) tendente ad ottenere l'autorizzazione all'ampliamento della cava di argilla sita in località "C/da Brecciarola" del Comune di Chieti distinta in Catasto al Foglio di mappa n°52 particelle nn° 482-111-109 (di proprietà) e 237-484-485 (in concessione) e Foglio di mappa n° 53 particelle nn° 42 (di proprietà) e 12-13-4014 (in concessione);
- VISTA** la Legge Regionale del 26/07/1983 n°54 e successive modificazioni ed integrazioni sulla disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo;
- CONSIDERATO** nella zona oggetto di scavo sussistono i vincoli idrogeologico e paesaggistico;
- /SENTITO** ai sensi dell'art.4 della L.R. N°67/87 ed art.2, secondo comma L.R.n°8/95, l'Ispettorato Rip.le delle Foreste di Chieti, che ha espresso il proprio parere favorevole in seno alla Conferenza (propria nota del 06/05/2005 prot. N° 01426 pos. IV-1/1);
- VISTO** il Nulla Osta Prot. N° 11447/04 in data 19/04/2005 della Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali in ordine alla compatibilità con il Vincolo Paesaggistico e con il Piano Paesistico Regionale;
- PRESO ATTO** del parere favorevole espresso ai sensi del D.P.R. 12/04/1996, dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n°539 del 05/04/2005 contenuto nella nota n°2289/05 in data 05/04/2005 della Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali;
- CONSIDERATO** che l'istanza è stata esaminata con esito favorevole con prescrizioni dalla Conferenza dei Servizi per le Cave nella riunione del 12/05/2005, come risulta dal verbale conclusivo, in atti depositati presso gli Uffici del Servizio Attività Estrattive e Minerarie;
- PRESO ATTO** della Convenzione stipulata in data 27/06/2006 prot. N°4187 (Comune di Chieti), ai sensi dell'art.13bis della L.R. n°54/1983, tra la ditta Laterizi Valpescara S.r.L. di Chieti e l'Amministrazione Comunale di Chieti;

- ATTESO** che ricorre l'ipotesi di cui alla lett.c dell'art.5 della L.R.n°67/1987 per quanto riguarda la competenza per l'emanazione del provvedimento da parte della Regione Abruzzo;
- ACQUISITA** la certificazione antimafia contenuta nella visura camerale n CEW /4881 /2006 /CCH 0056 in data 05/07/2006;
- RITENUTO** di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta **Laterizi Valpescara s.r.l.** nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via Aterno,259 Chieti, è autorizzata all'ampliamento della cava di argilla sita in località "C/da Brecciarola" del Comune di Chieti individuata in Catasto al Foglio di mappa n°52 particelle nn° (parte 482)- (parte 111)- (parte 109)- (parte 237)- (parte 484) -(parte 485) e al Foglio di mappa n°53 particelle nn° (parte 42)- (parte 12)- (parte 13)- (parte 4014).

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n°.204 del 23/01/1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza , timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell'area assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione è valida per anni 12 (dodici) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art.4 del D.Lgs. n°.624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell'art.28 del D.P.R. n°.128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 90.000,00 (novantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n°.PT0503698 (repertorio n°.215040699) emessa in data MI 01/09/2005 dalla "ATRADIUS" Agenzia di Milano.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e Controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in Materia Mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

1. *i materiali utilizzati nel ritombamento non devono essere tra quelli elencati nel D.Lgs. n°.22/97;*
2. *il ritombamento deve essere effettuato con materiale permeabile, escludendo l'argilla ed altro materiale coesivo;*
3. *la ditta deve effettuare un'opera di mitigazione e igienico-visiva nella zona contigua all'abitato attraverso l'inserimento di barriere arboree idonee;*
4. *prima dell'inizio dei lavori del Lotto N°4 la ditta deve produrre l'autorizzazione del Consorzio di Bonifica per lo spostamento della condotta esistente;*
5. *il passaggio della coltivazione al Lotto successivo deve avvenire previo ripristino e collaudo, da parte dell'Ufficio Cave, del Lotto precedente, tenendo conto della continuità del processo produttivo;*

6. l'area della particella n°237 del Foglio di Mappa 52 sede di materiale precedentemente stoccato, comunque è compresa tra quelle autorizzate alla coltivazione. Il relativo elaborato allegato al Nulla-Osta BB.AA. N°11447/04 del 19.04.05 resta depositato presso l'Ufficio Cave;
7. deve essere esclusa l'attività estrattiva entro la distanza di mt.5,00 (cinque) dai confini e mt.20 (venti) dai sostegni dell'elettrodotto e dalla strada comunale "Fonte di Predale";

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media netta estraibile annualmente è di mc. 117.166 e complessivamente di mc. 1.406.000 per l'intera durata dell'attività di anni dodici.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:


a) escavatori a benna rovescia; b) ruspe di carico; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, Allegato "E" art.6 L.R.n°67/1987.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

L'Estensore
(Arch. Giulio Di Risio)

Di Risio Giulio

Il Responsabile dell'Ufficio
(VACANTE)

NOTIFICA

Io sottoscritto DI RISIO GIULIO oggi 12 LUG. 2006

ho notificato il presente decreto al Sig. OSCAR MORETTI

qualificatosi per D. L.

e la cui identità ho verificato tramite conoscenza diretta o documento

..... n° consegnandone copia nelle
sue mani.

Il Funzionario notificatore

Di Risio

Firma per ricevuta

Oscar Moretti



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE.

LI, 12 LUG. 2006

Di Risio
(firma)